



# COMUNE DI MEINA

Provincia di Novara

ORIGINALE

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONE E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addi ventidue del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Carica	Presente	Assente Giustificato
BARBIERI FABRIZIO	SINDACO	X	
FALCIANO GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
ANSELMI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
DEGIULI FABIO	CONSIGLIERE	X	
FORNARA SERGIO	CONSIGLIERE	X	
FAVINI BRUNO	CONSIGLIERE	X	
ALDENI SILVANA	CONSIGLIERE	X	
FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
CUMBO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
RIBONI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BORRONI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
Totale:		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. ROSANNA TRANCHIDA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco espone la proposta indicando le aliquote vigenti, evidenziando che anche queste rimangono invariate.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. n. 160/2019, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della medesima L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della L. n. 160/2019;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RILEVATO che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 in data 08/03/2022, con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere invariata la pressione tributaria di che trattasi;

VISTI, quindi:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al **31 dicembre dell'esercizio precedente** il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno n. 28 del 30 dicembre 2022 che **differisce al 30 aprile 2023** il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, della L. n. 197/2022, il quale recita: *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.”*;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e dell'Organo di revisione, per i rispettivi pareri di competenza;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento generale delle Entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco: poi ci sono agevolazioni indicate nel regolamento IMU, è prevista l'agevolazione per il proprietario di immobili nel caso in cui la casa sia concessa ad un parente diretto, ad esempio al figlio o al fratello.

Cumbo: vorrei chiedere se è possibile esentare l'IMU alle nuove attività, purché non siano presenti altre attività dello stesso genere.

Sindaco: è un'azione già intrapresa da Arona. A questa amministrazione non è mancato il coraggio di intraprendere azioni ma non abbiamo recepito questa proposta. Agevolare nuove attività potrebbe nuocere alle attività esistenti. La difficoltà è la chiusura del mercatino storico e questo ha creato disagi. Tuttavia riteniamo che il pubblico non può ingerirsi sulle attività private al fine di non alterare la libera concorrenza. Agiremo su diversi fronti, attraverso il distretto del commercio di cui fanno parte anche Arona, Dormelletto e Stresa con l'istallazione di un totem finanziato attraverso la partecipazione a un bando e con un APP intercomunale che attualmente è in fase di progettazione. Tale applicazione riguarderà tutto ciò che afferisce alla pubblicità relativa alle attività turistiche, ricettive e commerciali e in tal modo il pubblico avrà il territorio sotto mano. A questo proposito rilevo che il Comune ha ottenuto parecchi fondi PNRR per il rifacimento del sito istituzionale con sezioni dedicate anche alle attività turistico- ricettive e commerciali.

VISTO l'esito della votazione espresso nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

<b>PRESENTI</b>	<b>ASTENUTI</b>	<b>VOTANTI</b>	<b>VOTI FAVOREVOLI</b>	<b>VOTI CONTRARI</b>
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

### **DELIBERA**

1. di richiamare tutto quanto in premessa esposto quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare, anche per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
ALIQUOTA DI BASE	1,06%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, come definite dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità	

immobiliare, appartenente alla <b>categoria catastale A1, A/8 e A9</b> , nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	0,4%
<b>ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D</b>	1,06%
ALIQUOTA ALLOGGI assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ad esclusione degli alloggi sociali come definiti dalla vigente normativa (DM 22 aprile 2008 pubblicato nella GU n. 146 del 24/06/2008)	1,06%
Terreni agricoli	esenti
ALIQUOTA Aree fabbricabili	1,06%
Altri immobili	1,06%
ALIQUOTA Alloggi concessi in locazione alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 Legge n. 431/1998	0,86%
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art.9, comma 3- bis, del D.L. 30.12.1993 n.557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994 n.133:	0,00%
ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	0,00%

3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006, esplica i propri **effetti retroattivamente, con decorrenza 1° gennaio 2023**;

4. di stimare in € 1.028.440,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;

Infine il Consiglio comunale, stante la necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, VISTO l'esito della votazione espresso nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

<b>PRESENTI</b>	<b>ASTENUTI</b>	<b>VOTANTI</b>	<b>VOTI FAVOREVOLI</b>	<b>VOTI CONTRARI</b>
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
FABRIZIO BARBIERI

Il Segretario  
ROSANNA TRANCHIDA

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
ROSANNA TRANCHIDA

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.